



**ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI e CARASCO**  
Via Montegrappa, 3 – 16042 - CARASCO (GE)  
C.F.: 90057960107 -Tel. 0185.350754 – Fax. 0185.351116  
e-mail: [geic80500r@istruzione.it](mailto:geic80500r@istruzione.it) - [geic80500r@pec.istruzione.it](mailto:geic80500r@pec.istruzione.it)

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTO  
IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  
E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 93 del 1/12/2020)

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 24 luglio 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Regione Liguria per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTE** le Linee guida di codesto istituto per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza Circ. 9 del 9/09/2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTA** la nota ALISA prot. 31845 del 10/11/2020;

**VISTA** la nota prot. 1871 del 14/10/2020 avente a oggetto "Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi";

**VISTA** la nota prot. 1585 del 11/09/2020 avente oggetto "Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato";

**VISTA** la nota MI prot. 1990 del 05/11/2020 "DPCM 3 novembre 2020";

**VISTA** la nota MI prot. 2002 del 09/11/2020 avente a oggetto "Ipotesi di contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative";

**VISTA** la delibera A.Li.Sa n. 320 del 11/09/2020 avente a oggetto "Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazio0ni professionali (IeFP);

**VISTA** la delibera A.Li.Sa n. 432 del 27/11/2020 avente a oggetto "Disposizioni ulteriori di cui alla Deliberazione n. 320/2020 "Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazio0ni professionali (IeFP);

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Collegio Docenti del 25/11/2020;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

### **Premessa**

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l'applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di

contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è integrato dalla commissione regolamento e approvato con delibera n° 93 dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021. Eventuali successivi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti saranno resi noti con apposita circolare e pubblicazione sul sito web d'Istituto e integreranno il presente regolamento, come conseguenza dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dei conseguenti atti regolativi.

e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente rende noto a tutti i membri della comunità scolastica, tramite apposita pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, la presente integrazione.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti che saranno oggetto di valutazione caso per caso.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in eventuale regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni come da mansionario;
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici di contatto e gli oggetti di uso comune;
- garantiscano l'adeguata, permanente o periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei visitatori, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la misurazione della temperatura, la compilazione del questionario visitatori che regola la procedura di accesso all'edificio;
- collaborino alla vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

### **Art. 3 – Premesse generali**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per “**pulizia**” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione.

Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.

- Per “**sanificazione**” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.

- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.

- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire: o tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; o restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina; o restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

- Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.

- Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

### **Art. 4 Disposizioni generali comuni**

Il personale scolastico, le famiglie e gli allievi devono rispettare le regole comportamentali essenziali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di assembramento:

- distanziamento interpersonale;
- uso della mascherina;
- pulizia e disinfezione delle mani.

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria attività all'interno della scuola. L'ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste.

### **Art. 5 Visitatori**

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione. Sono tenuti a:

- utilizzare una mascherina di propria dotazione;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

### **Art. 6 Famiglie**

I genitori hanno il dovere di accompagnare progressivamente i propri figli verso la completa responsabilizzazione, fornendo loro modelli di comportamento credibili e costruttivi. Le famiglie sono pertanto chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa contribuendo così a salvaguardare la salute pubblica ed evitando di rendere nulli i sacrifici dell'intera comunità scolastica.

E necessario:

-Misurare obbligatoriamente ogni mattina la temperatura al proprio figlio e nel caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, alterazioni dell'olfatto o del gusto, diarrea, vomito o dolori muscolari. trattenerlo a casa e contattare immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra. Infine comunicare al coordinatore della classe l'assenza scolastica per motivi di accertamento di sospetto covid.

- Utilizzare i contatti telefonici, la mail dell'istituto, il registro elettronico per chiedere informazioni o avanzare richieste e istanze, al fine di evitare di recarsi presso gli Uffici amministrativi.

- Fornire tutti i dati richiesti dall'operatore.

### **Art. 7 Gli studenti**

La prevenzione comincia a casa, un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un comportamento adeguato alle condizioni di contorno nell'intera giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola, nel proprio tempo libero e nelle varie attività garantiscono la

salute di tutti. Gli studenti devono essere responsabili, consapevoli e in perfetta buona fede. Pertanto, gli studenti devono: (è necessario)

- Igienizzare le mani al momento dell'ingresso a scuola utilizzando la soluzione idroalcolica posta in prossimità dell'entrata o in altri punti del percorso prestabilito per giungere in classe.
- Astenersi dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con i compagni o persone terze (docenti, ATA).
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni dinamiche che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti.
- Non creare assembramenti in tutte le aree utilizzate durante l'attività scolastica (ingresso, corridoi durante il cambio d'ora e negli spostamenti dalle aule ai laboratori, spazi destinati alla ricreazione, etc. ).
- Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica (o quella indicata da nuove disposizioni dell'autorità ministeriale) in tutte le situazioni dinamiche (uscita dall'aula, uso di spazi comuni - bagni e corridoi).
- durante la ricreazione, negli spostamenti dall'aula al laboratorio/palestra, ove non sia possibile mantenere una distanza minima di un metro.
- Mantenere obbligatoriamente una distanza interpersonale di almeno due metri durante le attività di scienze motorie.
- Non sostare all'interno delle postazioni dei collaboratori scolastici e degli uffici e mantenersi entro i limiti stabiliti. - Igienizzare le mani frequentemente, lavandole con acqua e sapone o utilizzando le soluzioni alcoliche contenenti almeno il 70% di alcool (specialmente prima e dopo aver consumato i pasti).
- Evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani non pulite.
- Coprire bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto, con la piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati in un contenitore chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, o igienizzarle con l'apposita soluzione alcolica. - Mantenere pulite le superfici di lavoro (classe, laboratorio, palestra).
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano stati prescritti dal medico.
- Utilizzare il registro elettronico o la posta istituzionale per effettuare richieste di tipo amministrativo e scaricare direttamente dal sito della scuola eventuale modulistica (es.: richiesta assemblea di classe).
- Non sono soggetti all'obbligo di mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo (DPCM 17 maggio 2020).

### **Art. 8 Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo in modalità a distanza (DPCM 3 novembre art. 1 lett. s). Saranno eccezionalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico le riunioni in presenza, laddove le stesse siano connotate dal numero ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal caso, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

2. Durante tali riunioni le persone presenti dovranno indossare la mascherina come indicato all'ultimo DPCM del 4 novembre 2020 e rispettare con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Le riunioni per il rinnovo degli Organi collegiali avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori nei locali dell'istituto.

**Art. 9 Indicazione sulle procedure individuate da A.li.sa  
per il rientro a scuola**

Con Delibera n. 432 del 27/11/2020, integrativa della Delibera n. 320 dell' 11/09/2020 e della successiva nota 31845 del 10/11/2020, il Sistema Sanitario Ligure (A.Li.Sa) ha adeguato il protocollo delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 sostituendo il modulo unico precedente di autocertificazione rientro post quarantena con due moduli:

- 1) MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DOPO ASSENZE A SEGUITO DI QUARANTENA DI ALUNNO (ALLEGATO 1)**
- 2) MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DOPO ASSENZE A SEGUITO DI QUARANTENA DI OPERATORE SCOLASTICO (ALLEGATO 2)**

- Nel caso di contatto con persona diagnosticata positiva, il rientro a scuola dopo la quarantena può avvenire dopo 14 giorni dall'ultima esposizione al caso o dopo 10 giorni qualora venga effettuato un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

- A seguito di esito "non negativo" del test antigenico rapido, l'alunno/operatore deve essere rapidamente sottoposto all'esecuzione di un tampone diagnostico molecolare.

- Il periodo di quarantena previsto con i contatti conviventi con soggetti positivi s'intende terminato dopo 10 gg dalla guarigione del convivente positivo nel caso il contatto esegua un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo oppure, in assenza di esecuzione di tampone, dopo 14 gg dalla guarigione del caso di convivente.

E' previsto anche un modello di:

- 3) AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE/TITOLARE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE DI ALUNNO CONVIVENTE DI PERSONA CON PATOLOGIA GRAVE O AUTOIMMUNE (ALLEGATO 3)** con annessa richiesta di beneficiare di didattica digitale integrata.

Si mantiene il modello di certificazione già trasmesso con nota A.Li.Sa n. 31004 del 3/11/2020:

- 4) CERTIFICAZIONE MEDICA AI FINI DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI (ALLEGATO 4)**

Resta pertanto in vigore la delibera A.Li.Sa n. 320 dell'11/09/2020 che adotta i seguenti modelli per il rientro di alunni e/o operatori scolastici dopo periodi di assenza:

- 5) ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA** (per tutte le scuole di ogni ordine e grado):

Nel caso di assenza per motivi familiari il genitore/tutore legale deve produrre un'autocertificazione utilizzando il modello allegato (Allegato 5) che deve essere consegnato all'insegnante della prima ora il giorno del rientro a scuola.

- 6) ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE, PER LA QUALE IL PEDIATRA NON HA RITENUTO DI PROCEDERE CON IL TAMPONE** (per tutte le scuole di ogni ordine e grado):

Nel caso di assenza dovuta a patologia per il quale il Pediatra di Libera Scelta (PLS) non ha ritenuto di dover procedere con il tampone, anche nel caso in cui l'alunno sia stato allontanato come caso sospetto, il genitore/tutore legale deve produrre un'autocertificazione utilizzando il modello allegato (Allegato 6) che deve essere consegnato all'insegnante della prima ora il giorno del rientro a scuola. Per la sola scuola dell'infanzia, se l'assenza dura più di tre giorni, la riammissione può avvenire

solo dopo presentazione di attestazione medica prodotta dal Pediatra.

- 7) **ATTESTAZIONE MEDICA PER RIENTRO DOPO ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIA PER LA QUALE IL PEDIATRA HA RITENUTO DI PROCEDERE CON IL TAMPONE** (per tutte le scuole di ogni ordine e grado) (ALLEGATO 7)
- 8) **ATTESTAZIONE MEDICA PER ASSENZA SUPERIORE A TRE GIORNI – INFANZIA (ALLEGATO 8)**

In questo caso l'ammissione a scuola può essere disposta solo dopo presentazione di attestazione medica del Pediatra.

Si ricorda che nei casi di assenza per malattia la famiglia deve anche avvisare la scuola telefonicamente e informare gli insegnanti al verificarsi del primo giorno di assenza.

### **Art. 10 Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

**Premessa.** Come da indicazioni del nostro RSPP, di concerto con i responsabili delle amministrazioni comunali, sono stati stabiliti i percorsi e le modalità per gli accessi alle aule di ciascun plesso e divisi per ordine di scuola. L'accesso deve avvenire persona per persona, **in fila indiana**, con un metro di distanza da chi li precede e indossando la mascherina (dai 6 anni); nel momento in cui si accede all'edificio il percorso al suo interno deve essere il più breve possibile e soprattutto non sovrapporsi ad altri percorsi; l'adozione dei percorsi del piano d'emergenza sia nell'ingresso che nell'uscita consente di rispettare tali criteri.

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi sia negli spazi limitrofi.

2. Al suono della campana di ingresso, le alunne e gli alunni devono raggiungere in fila indiana le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in orario raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti in classe cinque minuti dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le classi escono progressivamente, a cominciare da quella più prossima all'uscita, evitando di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e comunque prestando attenzione a situazioni a rischio di affollamento. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Per le procedure di entrata e uscita degli alunni dei vari plessi si rimanda alla circolare n° 9 del 9 settembre 2020 Linee guida per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza.



## **Art. 11 - Svolgimento delle attività didattiche, mensa scolastica**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, quando le condizioni meteo lo consentano, ad utilizzare gli spazi esterni per le attività didattiche compatibili. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono indossare correttamente la mascherina chirurgica anche in posizione statica così come previsto dal DPCM del 4 novembre 2020.
7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di toccare superfici, quaderni, libri o oggetti di cancelleria dovrà igienizzarsi accuratamente le mani.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
9. Le aule e i laboratori devono essere costantemente aerati, regolando i flussi in relazione alle condizioni atmosferiche. Nei periodi più freddi dell'anno è comunque indispensabile un ricambio d'aria frequente, almeno ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere giardinetti, cortili e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
11. L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

## **Art. 12 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Può recarsi ai servizi non più di un alunno per classe alla volta e di concerto con i collaboratori scolastici che verificano se sussistono le condizioni di sicurezza per accedere ai servizi. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, se presente, di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone o in alternativa usa il gel igienizzante presente all'uscita del bagno.
2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno a risolverlo tempestivamente come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

### **Art. 13- Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel igienizzante specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. E' vietato portare a scuola materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.

### **Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere e gli sportelli dei distributori automatici sono disinfettati a metà mattinata e alla fine delle lezioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma il loro utilizzo presume l'igienizzazione delle mani. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie, corrimano, pulsantiere di distributori ed ascensori, superfici dei desk, ecc.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso, visiere di protezione quando necessario, ad esempio durante la pulizia dei servizi igienici.

8. Fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, saranno smaltiti nei rifiuti indifferenziati. In dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, potranno essere utilizzati due o più sacchetti uno dentro l'altro. I sacchetti andranno adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimere i rifiuti, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure in vigore.

### **Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. La figura del referente d'istituto per il COVID-19 è individuata nel Dirigente Scolastico, affiancato da figure individuate dal Collegio Dcenti.

2. È previsto un sistema di monitoraggio e segnalazione, per il tramite degli insegnanti referenti o coordinatori, della numerosità delle assenze per classe che avrà lo scopo di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro elettronico. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 ne darà comunicazione all'ATS. Il valore di riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al dipartimento di prevenzione è fissata al 40%. I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione per eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

3. Sarà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe sul quale gli insegnanti dovranno annotare ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse.

4. Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

5. Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/ o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

6. Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.

7. All'interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazioni). Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la persona ospitata, di dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa con divieto di accesso o di avvicinamento per i non autorizzati. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina chirurgica/FFP2 e guanti) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. L'alunno verrà riconsegnato all'esterno della struttura, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere le aree all'aperto. L'operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

8. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- l'alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'apposita area di isolamento;
- procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

9. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare il pediatra;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

10. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

11. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- l'operatore deve restare a casa;
- informare il proprio medico;
- comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

12. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola, consistente in:

- chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino a fine sanificazione;
- apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

13. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente covid d'istituto di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

## **Art. 16- Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal **medico competente** su richiesta dello stesso lavoratore, come da indicazioni ministeriali.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### **Didattica Digitale Integrata e netiquette**

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6. Le Attività di Didattica Digitale possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- a. Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
  - i. le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
  - ii. lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli...
- b. Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
  - a. l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
  - b. la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
  - c. esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci nelle modalità tipiche dell'apprendimento cooperativo (es. modalità capovolta, jigsaw...) o episodi di apprendimento situato (EAS) che comprendano una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

11. La Funzione Strumentale all'area tecnologica, il Referente tecnologia primaria, l'Animatore digitale e i docenti del Team di Innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla scuola per le attività didattiche.

### **Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico Spaggiari, con la sezione "ClasseViva", che consente di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la giustificazione delle assenze, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. Attraverso la funzione "Materiale Didattico" consente di condividere materiali con docenti ed alunni (anche singoli) creando cartelle di condivisione.
- La sezione "Aule Virtuali" che consente di gestire attività didattiche asincrone, l'assegnazione e la restituzione di compiti, l'invio di materiali digitali e link, la possibilità di avviare una chat individuale.
- La Google Suite for Education (o GSuite) attiva per tutti gli alunni e i docenti della primaria e secondaria di primo grado con account personale. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, particolarmente utili in ambito didattico per la gestione di attività sia sincrone sia asincrone e per la verifica degli apprendimenti e la restituzione dei lavori assegnati.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti purché rispondano agli standard di sicurezza stabiliti dalla scuola.

2. Nell'ambito delle attività didattiche in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle attività didattiche in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. Ciascuna classe dispone di uno o più ambienti Classroom; nella Primaria la Classroom è divisa per materie, nella Secondaria viene predisposta una Classroom per ciascuna disciplina di insegnamento. Nella Classroom sono inseriti i docenti della classe e tutti gli studenti che opereranno solo ed esclusivamente col proprio account istituzionale (nome.cognome@comprensivovalliecarasco.edu.it). La Classroom è l'ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona.

Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- non divulgare a terzi le procedure per l'utilizzo degli strumenti digitali in uso;
- comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali;
- non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui si accede;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
- inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione, indicando sempre chiaramente l'oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
- non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
- in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti;
- non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri;
- utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri Studenti e i Docenti.

2. Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- l'utilizzo delle app di GSuite e/o di altre piattaforme avviene con scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
- anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
- **NON** è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
- **NON** è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
- è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;
- è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza



### **Art.17 Provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all'interno della comunità scolastica. Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti.

2. Si applica la sanzione del richiamo scritto sul registro elettronico quando il comportamento, nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all'interno del proprio gruppo classe, all'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l'alunno utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica, appena possibile, che la famiglia abbia preso visione della sanzione.

3. Si applica la sanzione della nota sul registro di classe quando sussistano ripetute e assidue segnalazioni sul registro elettronico per le infrazioni di cui al punto precedente, quando i comportamenti inadatti generano rischio di diffusione del virus SARS-COV-2, quando i comportamenti durante le attività di didattica a distanza rappresentano violazione della privacy di docenti o alunni, oppure quando si configurino come offensivi. La nota assegnata deve essere comunicata alla famiglia.

4. L'allontanamento dalle lezioni è previsto dopo almeno tre note sul registro o in presenza di comportamenti particolarmente gravi. In tal caso il Consiglio di Classe prenderà in esame la possibilità di sospendere l'alunno per un numero di giorni fino a quindici. Per comportamenti particolarmente gravi si intendono quelli che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di didattica a distanza, diffusione a mezzo social di immagini e registrazioni video di compagni o docenti con finalità di scherno, ecc.), oppure quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone legata alla diffusione del virus SARS-COV-2 (tossire o starnutire volontariamente sul viso o in direzione di altri, consapevole di manifestare sintomatologia riconducibile al Covid-19).

**Allegati al presente Regolamento: moduli ALISA**

## INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### ART. 8: VIGILANZA OPERAZIONI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS (integrazione)

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private nel cui rapporto famiglia-ente/ditta non ha competenza e responsabilità la scuola (motivo per cui qualsiasi disservizio va comunicato direttamente all'ente/ditta interessata con cui le famiglie hanno stipulato l'accordo), i collaboratori scolastici, ai quali i docenti affideranno gli alunni, avranno cura di:

- Verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.
- La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa dal bus e salita dallo scuolabus in caso di Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/visite guidate, ma durante l'orario ordinario quotidiano delle lezioni la responsabilità del personale è dall'ingresso degli alunni all'interno della scuola (e non nelle pertinenze in quanto manca il personale necessario alla sorveglianza) con un collaboratore che li accoglie, e all'uscita, fino alla consegna da parte del docente al genitore o suo delegato o all'assistente dello scuola bus o, in caso di assenza, all'autista.
- Pertanto, relativamente al servizio scuolabus, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private delegati dai genitori, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:  
al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'assistente che verrà a ritirarli all'ingresso nelle pertinenze della scuola; in caso di assenza dell'assistente consegnarli all'autista. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza.
- Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità **del docente o del collaboratore scolastico** a quella assistente dello scuolabus che li accoglierà. Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i **docenti**, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, solo se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il **collaboratore scolastico** individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa a capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l'art. 47 comma 1, lett. a) del CCNL scuola 2007 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA.  
Infatti il CCNL individua per i collaboratori mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni "nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
- I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta del cortile scolastico, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico o i collaboratori di Dirigenza. I genitori degli alunni che utilizzano scuolabus privati, devono produrre delega di ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Felicita Foglia**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*